

Nota prot. n. P526/4109 sott. 44/B del 31 ottobre 2007

D.M. 19 agosto 1996, punto 4.3.1 dell'allegato - Caratteristiche della rampa uscita di sicurezza a cielo libero. Quesito. -

Il quesito relativo alla "pendenza delle rampe lungo i percorsi di esodo a cielo libero dei locali di pubblico spettacolo", chiede se una rampa a cielo libero esterna ad un locale di pubblico spettacolo, ma facente parte dei percorsi obbligati di allontanamento dallo stesso, debba avere una pendenza al massimo pari al 12%, ed in caso di presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie pari al 8%, come previsto dal punto 4.3.1 del DM 19/08/1996.

Si chiarisce che le succitate pendenze (12 % o 8 %) diventano vincolanti nel caso in cui lo spazio a cielo libero prospiciente l'uscita di sicurezza, e ad essa complanare, non sia in grado di "ricevere e contenere" tutte le persone che possono evacuare dalla stessa uscita e quindi non si configuri pienamente, nel caso di specie, come "luogo sicuro" di cui all'art. 3.4 del DM 30.11.1983; in tal caso infatti la rampa diventa parte del percorso di esodo.

Per il calcolo dell'affollamento massimo consentito nel luogo sicuro a ridosso della uscita, e a questa complanare o con le pendenze massime consentite per le rampe interne, si ritiene congruo l'indice di affollamento di 2 pers/m² in analogia con la densità di affollamento prevista dall'art. 5 "Area di servizio annessa all'impianto" del DM 18/3/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando ...